

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI E DELLE COLLABORAZIONI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI E DELLE COLLABORAZIONI

Art. 1: Principi generali e presupposti dell'affidamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

2. La Società, per esigenze per cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b) la società deve preliminarmente verificare l'impossibilità di utilizzare risorse interne;
- c) la prestazione deve essere altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. In caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o da Soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali va accertata la maturata esperienza nel settore.

3. Le tipologie di incarichi rientranti nell'applicazione del presente regolamento sono:

- a) incarichi di studio;
- b) incarichi di ricerca;
- c) consulenze;
- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale-
Il contratto d'opera

4. Il contratto è espletato senza alcun vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

5. Gli incarichi vengono conferiti dall'Organo Amministrativo della Società, previa dichiarazione del Responsabile dell'Area/settore interessato all'incarico, di carenza, anche temporanea, di personale interno con idonea professionalità necessaria confermata dal Direttore Generale.

Art. 2: Procedure di affidamento.

1. Gli incarichi di importo complessivo superiore a 206.000 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.

Per gli incarichi entro la soglia comunitaria, l'affidamento che abbia ad oggetto collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito web (www.amiubari.it) e su almeno un quotidiano, di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a giorni dieci, per la presentazione delle domande. L'incarico deve essere affidato

a seguito di idonea procedura selettiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità si applica inoltre l'articolo 29 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, così come innovato con deliberazione di G.C n. 824 del 15.10.2009.

2. Sono inoltre richiesti i requisiti di capacità tecnica-professionale in relazione all'importo dell'affidamento.

3. Gli avvisi di selezione per gli incarichi inferiori alla soglia comunitaria, per la procedura comparativa, devono contenere:

- a) l'oggetto e la modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la sua durata;
- e) il compenso previsto e le informazioni connesse (periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare , ecc)
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura..

4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono quelli di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. I requisiti di carattere specifico sono individuati dal responsabile di area, in relazione al singolo affidamento.

Possono essere valutate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i titoli, le pregresse esperienze in aziende che erogano servizi pubblici, e/o la pregressa esperienza in aziende di igiene urbana, ove l'affidamento dell'incarico preveda l'applicazione di una normativa specifica in relazione alla tipologia dell'Ente committente.

Qualora , in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta si reputi opportuno un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.

Art. 3: Pubblicità degli incarichi

1.L'esito della procedura,devono essere pubblicati sul sito web della Società e sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni.

Art. 4: Disciplinare d'incarico

1.L'incarico è conferito mediante stipulazione di un disciplinare approvato dal Direttore Generale, su indicazione del Responsabile dell'Area/Settore competente, adeguatamente motivata.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- la durata che deve essere commisurata all'entità dell'incarico. La proroga è ammessa per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- il luogo di espletamento dell'incarico;
- le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
- il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta;
- le modalità di verifica della prestazione resa.
- l'accettazione delle procedure di qualità dell'Azienda e le conseguenze derivanti in caso di violazione.
- l'accettazione del codice etico dell'Azienda e le conseguenze derivanti in caso di violazione.

Il disciplinare di incarico, inoltre, deve riportare che:

- a) L'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri, e modalità previsti dal presente regolamento;
- b) L'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale;
- c) Per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) L'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti nonché i criteri di valutazione adottati.

Art. 5: Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile dell'Area/Settore interessato all'incarico verifica il corretto svolgimento dell'incarico medesimo, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri, il riscontro dell'attività svolta dall'incaricato e dei risultati raggiunti dovrà essere effettuato acquisendo una relazione o un riscontro puntuale a riguardo.

Art. 6: Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui** agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazioni che prevedono un compenso equiparabile ad un rimborso e, quindi, di modica entità.
- e) Gli incarichi conferiti ai componenti di commissioni di gara e di concorso.

NORME FINALI

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9: Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o per quanto soggetto a modifica, si fa rinvio alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. Resta fermo, altresì, l'adeguamento delle norme del presente Regolamento ad ogni successiva disposizione legislativa o contrattuale emanata in materia.

_____ ° _____